

Art. 388 Rettifica, interpretazione e completamento del lodo

¹ Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:

- a. rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo;
- b. interpretare determinate parti del lodo;
- c. emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo.

² La richiesta dev'essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell'errore o dell'esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.

³ La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Se una parte subisce un pregiudizio dall'esito di questa procedura, relativamente al punto controverso decorre per lei un nuovo termine d'impugnazione.
